



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

Largo Santa Barbara, 2 - 00178 Roma - tel. n. 06.716362508 fax. n. 06.716362507

032101.01.4101.72C2.001

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0010147 del 03/08/2012

032101.01.4101.72C2.001. attività di
prevenzione incendi delle strutture centrali e
periferiche

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione note in materia di pubblico spettacolo.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli aspetti di interesse, copia delle note:

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Prot.n.9933 del 30 luglio 2012 “Quesito relativo alla circolare sui locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi”;
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Prot.n.557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31 luglio 2012 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2010”.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dattilo)



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

4109 001 000



**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV**

**REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0009933 del 30/07/2012**

Alla PREFETTURA DI RIMINI

**Area II - Raccordo enti locali e consultazioni elettorali
(Rif. Nota. Prot. N. 588012012ICPV del 1 1/05/2012)
prefettura.prefrn@pec.interno.it
entilocali.prefrn@pec.interno.it**

**E, p.c. Al AI DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
dipps.polamnaen.rm@pecps.interno.it**

Oggetto: Quesito relativo alla circolare sui "Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

E' pervenuta a questo Dipartimento, con la nota indicata a margine, la richiesta di parere inerente le verifiche di solidità e sicurezza dei carichi sospesi di cui alla nota prot. n. 1689 del 1/4/2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile.

In relazione ai quesiti posti con riferimento alla circolare in oggetto si specifica quanto segue:

- **La circolare 1689 del 1 aprile 2011 rappresenta il contributo che il Ministero dell'Interno ha inteso fornire al Paese nell'ambito di un settore attinente alla più generale disciplina della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo. Tale provvedimento, pur non essendo un unicum, deve intendersi quale atto di collaborazione tra istituzioni dello Stato e non deve essere in alcun modo strumento di prevaricazione delle competenze di altre amministrazioni coinvolte in materia di sicurezza.**
- **Le Commissioni di vigilanza sono istituite per la verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali di pubblico spettacolo e, a tal fine, pur esprimendosi in solido, sono costituite da una pluralità di membri, ognuno rappresentante una specifica professionalità, ulteriormente integrabili, se del caso, da altri esperti di settore operanti nell'ambito delle rispettive competenze definite dalle Leggi e dalle Norme vigenti; al riguardo, per gli aspetti di solidità dei locali e degli**



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

impianti, il normatore ha appositamente previsto la presenza in seno alla commissione, quale membro titolare ed indispensabile, di un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile; il rappresentante dei vigili del fuoco, pur in seno alla commissione, opera invece in linea con le competenze in materia di prevenzione incendi, definite dall'art. 14 comma 2 lettera f del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139.

- Nell'ottica collaborativa di cui al primo punto della presente ed in ossequio all'impegno assunto nella circolare citata, si ritiene, con riferimento alla documentazione che è necessario produrre a corredo del prescritto certificato di idoneità statica, che la stessa possa essere unica per componenti di uguali caratteristiche tecniche. È altresì evidente che la documentazione in parola deve comunque coprire tutti i componenti del sistema di sospensione.

Si rappresenta sin d'ora la disponibilità di questo Dipartimento per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.

IL CAPO DIPARTIMENTO

MODULARIO
INTERNO - 314



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.

ALLA PREFETTURA U.T.G. DI

RAVENNA

(Rif. n. 00207/2012/Area II^a del 10.5.2012)

c. p.c.:

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Area Prevenzione Incendi
(Rif. n. 32101.01.4109.037 del 13.6.2012)

ROMA

Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata, con la quale codesta Prefettura chiede chiarimenti sulla interpretazione dell'art. 6, comma 2-quinquies del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (introdotto dall'articolo 54, comma 1, lettera a., della legge 29 luglio 2010, n. 120) nella parte che concerne la sottoposizione agli artt. 68 e 80 TULPS delle attività di intrattenimento e svago danzante svolte all'interno degli stabilimenti balneari in orario serale e notturno.

La citata disposizione, introdotta in sede di modifica del Codice della Strada, nell'ambito di una generale delimitazione delle fasce orarie in cui è consentita la somministrazione di alcolici negli esercizi pubblici muniti della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S., stabilisce che i titolari o i gestori di stabilimenti balneari sono autorizzati a svolgere attività di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, solo nella fascia temporale ricompresa tra le ore 17.00 e le ore 20.00, in tutti i giorni della settimana.

La norma, dunque, da un lato autorizza direttamente i titolari di licenza ed i gestori di stabilimenti balneari allo svolgimento, nella fascia oraria indicata, di tali attività, chiaramente accessorie rispetto a quella principale costituita dalla balneazione, ma, dall'altro, pone un limite orario non derogabile in via amministrativa, con la sola eccezione delle "autorizzazioni già rilasciate" allo svolgimento delle stesse attività in orario serale e notturno.

La parte finale dello stesso comma 2-quinquies, che esclude l'applicazione dell'art. 80 TULPS e delle conseguenti verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, deve intendersi riferita - come correttamente osservato da codesta Prefettura - alle medesime attività accessorie autorizzate dallo stesso comma (per le quali non è perciò richiesta





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

la licenza di cui all'art. 68 TULPS, neppure citato dalla norma), ossia quelle svolte in orario pomeridiano.

Detta esclusione non può, invece, operare con riguardo agli spettacoli musicali e/o danzanti svolti in orario serale o notturno, poiché per la quantità e la diversa composizione del pubblico richiamato, nonché per le caratteristiche e la natura stessa di tali eventi - condividendosi anche qui le argomentazioni di codesto Ufficio - essi non possono essere ricompresi tra le attività "accessorie" degli stabilimenti balneari, ma integrano autonome e specifiche attività di pubblico spettacolo da ritenere sottoposte alla disciplina generale prevista dagli artt. 68 e 80 TULPS.

Il Direttore dell'Ufficio
Mureddu